

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, xxx  
C(20...) yyy definitivo

Progetto di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../...DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi nel settore della ricerca e sviluppo**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

Progetto di

**REGOLAMENTO (UE) N. .../...DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi nel settore della ricerca e sviluppo**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate<sup>1</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 40,

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato (ex articolo 81, paragrafo 3, e, precedentemente, articolo 85, paragrafo 3, del trattato CE) a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato e aventi per oggetto la ricerca e lo sviluppo di prodotti, tecnologie o processi fino allo stadio dell'applicazione industriale, nonché lo sfruttamento dei relativi risultati, comprese le disposizioni concernenti i diritti di proprietà intellettuale.
- (2) L'articolo 179, paragrafo 2, del trattato esorta l'Unione ad incoraggiare le imprese, in particolare le piccole e medie imprese, nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico di alta qualità e a sostenere i loro sforzi di cooperazione.
- (3) Gli accordi stipulati allo scopo di intraprendere ricerche in comune o di svilupparne in comune i risultati senza giungere allo stadio dell'applicazione industriale non sono soggetti in linea generale al divieto fatto dall'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Tale divieto può tuttavia applicarsi a detti accordi in taluni casi specifici quali, in

---

<sup>1</sup> GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

<sup>2</sup> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

particolare, quelli in cui le parti convengono di astenersi dallo svolgere in proprio attività di ricerca e sviluppo, rinunciando in tal modo alla possibilità di conquistare vantaggi concorrenziali nei confronti delle altre parti. Di conseguenza è opportuno includere detti accordi nel campo di applicazione del presente regolamento.

- (4) In conformità del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 2659/2000, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo<sup>3</sup>, il quale scade il 31 dicembre 2010.
- (5) Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che gli effetti positivi degli accordi in materia di ricerca e sviluppo prevalgano sugli effetti negativi per la concorrenza.
- (6) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.
- (7) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (8) La cooperazione in materia di ricerca e sviluppo e di sfruttamento dei relativi risultati ha maggiori possibilità di promuovere il progresso tecnico ed economico se le parti contribuiscono alla cooperazione con competenze, beni o attività complementari.
- (9) Lo sfruttamento in comune dei risultati può essere considerato come la naturale conseguenza delle attività di ricerca e sviluppo intraprese in comune e può svolgersi secondo diverse modalità, tra cui la fabbricazione vera e propria, lo sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale che contribuiscono in maniera significativa al progresso tecnico o economico o la commercializzazione di nuovi prodotti.
- (10) I consumatori, in genere, traggono vantaggi da un'attività di ricerca e sviluppo più estesa ed efficace, in quanto vengono a beneficiare di prodotti o servizi nuovi o migliorati, di una loro più rapida immissione sul mercato oppure di una riduzione dei prezzi indotta da tecnologie o processi nuovi o migliorati.
- (11) Perché l'esenzione risulti giustificata, le modalità dello sfruttamento in comune devono riguardare soltanto prodotti, tecnologie o processi per i quali l'applicazione dei risultati della ricerca e sviluppo è determinante. Inoltre, nell'ambito dell'accordo di ricerca e sviluppo le parti si impegnano a garantire parità di accesso ai risultati della ricerca e sviluppo in comune ai fini di ulteriori ricerche o dello sfruttamento dei risultati suddetti. Tuttavia, qualora alla ricerca e sviluppo partecipino organismi

---

<sup>3</sup> GUL 304 del 5.12.2000, pag. 7.

accademici, istituti di ricerca o imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo a titolo di servizio commerciale, senza partecipare di norma allo sfruttamento dei risultati, le parti possono convenire di utilizzare i risultati della ricerca e sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche.

- (12) Per evitare che i diritti di proprietà intellettuale di una parte impediscano lo sfruttamento dei risultati da parte delle altre, limitando i benefici oggettivi della ricerca e sviluppo in comune per i consumatori, è opportuno che l'esenzione ai sensi del presente regolamento venga concessa solo a condizione che, prima di avviare l'attività di ricerca e sviluppo, le parti convengano di divulgare in modo aperto e trasparente eventuali loro diritti di proprietà intellettuale esistenti o pendenti nella misura in cui siano pertinenti per lo sfruttamento dei risultati compiuto dalle altre parti.
- (13) Allo stesso modo, qualora l'accordo di ricerca e sviluppo non preveda lo sfruttamento in comune dei risultati, le parti convengono nell'accordo stesso di garantire un accesso reciproco al loro know-how preesistente, sempreché sia indispensabile alle altre parti per lo sfruttamento dei risultati. L'importo degli eventuali diritti di licenza applicati non deve essere tale da ostacolare l'accesso delle altre parti al suddetto know-how.
- (14) L'esenzione concessa dal presente regolamento deve essere limitata agli accordi in materia di ricerca e sviluppo che non diano alle imprese interessate la possibilità di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi in questione. Occorre escludere dall'esenzione per categoria gli accordi stipulati fra imprese concorrenti le cui quote di mercato, per i prodotti o servizi che possano essere migliorati o rimpiazzati dai risultati della ricerca e sviluppo, superino congiuntamente un determinato livello al momento della conclusione dell'accordo. Tuttavia, in caso di superamento della soglia basata sulla quota di mercato prevista dal presente regolamento o di mancato rispetto di altre condizioni in esso previste, non si presume che gli accordi di ricerca e sviluppo rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, del trattato o che essi non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato.
- (15) Per garantire il mantenimento di una concorrenza effettiva in caso di sfruttamento in comune dei risultati, nessuna delle parti può essere completamente esclusa da suddetto sfruttamento nel mercato interno e si deve prevedere che l'esenzione per categoria cessi di applicarsi quando la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti per i prodotti risultanti dalla ricerca e dallo sviluppo in comune sia troppo rilevante. L'esenzione deve continuare ad applicarsi, quali che siano le quote delle parti sui predetti mercati, durante un certo periodo a decorrere dall'inizio dello sfruttamento in comune per consentire, soprattutto dopo l'introduzione di un prodotto interamente nuovo, una stabilizzazione delle loro quote di mercato e per garantire una durata minima di ritorno sugli investimenti effettuati.
- (16) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In linea di principio, alcune gravi restrizioni della concorrenza, come limitazioni della libertà delle parti di svolgere attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello dell'accordo, la fissazione dei prezzi praticati a terzi, la limitazione della produzione o delle vendite e la limitazione delle vendite passive dei prodotti o processi oggetto del contratto in aree riservate ad altre parti devono essere escluse dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato delle imprese interessate.

- (17) La soglia basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite garantiscono di norma che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi in questione.
- (18) Gli accordi tra imprese che non siano fabbricanti concorrenti di prodotti, tecnologie o processi che possono essere migliorati, sostituiti o rimpiazzati dai risultati della ricerca e dello sviluppo potranno eliminare la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo solo in casi eccezionali. È dunque opportuno consentire che tali accordi beneficino dell'esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta e ricorrere, nei casi eccezionali, alla revoca del beneficio suddetto.
- (19) La Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento, a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato, qualora constati che, in un caso determinato, un accordo cui si applichi l'esenzione di cui all'articolo 2 produce tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Ciò potrebbe avvenire, ad esempio, qualora: a causa della limitatezza delle capacità di ricerca altrimenti disponibili, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente la possibilità per i terzi di effettuare la ricerca e lo sviluppo nel settore di cui trattasi; a causa della struttura particolare dell'offerta, l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo ostacoli sensibilmente l'accesso dei terzi al mercato dei prodotti o dei processi oggetto del contratto; le parti si astengano, senza una ragione oggettivamente valida, dallo sfruttare i risultati della ricerca e dello sviluppo realizzati in comune; i prodotti o i processi oggetto del contratto non siano soggetti, in tutto il mercato interno o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva di prodotti, tecnologie o processi considerati equivalenti dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale sono destinati; l'esistenza dell'accordo di ricerca e sviluppo elimini la concorrenza effettiva nel campo della ricerca e sviluppo su un determinato mercato.
- (20) A norma dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, qualora, in uno specifico caso, un accordo cui si applichi l'esenzione di cui all'articolo 2 produca effetti incompatibili con l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul territorio di uno Stato membro o in una parte di esso avente tutte le caratteristiche di un mercato geografico distinto, l'autorità garante della concorrenza di tale Stato membro può revocare il beneficio di tale regolamento sul territorio di tale Stato o in una parte di esso.
- (21) Poiché gli accordi in materia di ricerca e sviluppo sono spesso conclusi a lunga scadenza, soprattutto quando la cooperazione comprende lo sfruttamento dei risultati, il periodo di validità del presente regolamento deve essere fissato a dodici anni.
- (22) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 102 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. “accordo”: un accordo, una decisione di un’associazione di imprese o una pratica concordata;
2. “parti”: le imprese parti dell’accordo di ricerca e sviluppo e le relative imprese collegate;
3. “imprese collegate”:
  - a) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo detiene, direttamente o indirettamente:
    - i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto,
    - ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l’impresa, o
    - iii) il diritto di gestire gli affari dell’impresa;
  - b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
  - c) le imprese nei confronti delle quali un’impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
  - d) le imprese nelle quali una parte dell’accordo di ricerca e sviluppo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);
  - e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:
    - i) dalle parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o dalle relative imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o
    - ii) da una o più parti dell’accordo di ricerca e sviluppo o da una o più delle loro imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze;
4. “ricerca e sviluppo”: l’acquisizione di know-how relativo a prodotti, tecnologie o processi e la realizzazione di analisi teoriche, di studi sistematici o di sperimentazioni, inclusi la produzione sperimentale, le verifiche tecniche di prodotti

o processi, la realizzazione degli impianti necessari e l'ottenimento dei relativi diritti di proprietà intellettuale;

5. "prodotto": bene e/o servizio, inclusi sia i beni e/o servizi intermedi che i beni e/o servizi finali;
6. "processo oggetto del contratto": tecnologia o processo risultante dalle attività di ricerca e sviluppo in comune;
7. "prodotto oggetto del contratto": prodotto risultante dalle suddette attività di ricerca e sviluppo in comune, ovvero fabbricato o fornito grazie all'utilizzazione dei processi contemplati dal contratto;
8. "sfruttamento dei risultati": la produzione o distribuzione dei prodotti contrattuali o l'utilizzazione dei processi oggetto del contratto, come pure la cessione, o la concessione in licenza, di diritti di proprietà intellettuale a terzi o la comunicazione del know-how richiesto per tale fabbricazione o utilizzazione a terzi;
9. "diritti di proprietà intellettuale": diritti di proprietà industriale, diritti d'autore e diritti connessi;
10. "know-how": un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è segreto, sostanziale ed individuato; in tale contesto per "segreto" si intende che il know-how non è generalmente noto, né facilmente accessibile; per "sostanziale" si intende che il know-how è significativo e utile per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'utilizzazione dei processi oggetto del contratto; per "individuato" si intende che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità;
11. la ricerca e lo sviluppo o lo sfruttamento dei risultati sono effettuati "in comune" allorché i relativi lavori sono:
  - a) eseguiti da un gruppo, organismo o impresa comuni,
  - b) affidati per conto delle parti ad un terzo, o
  - c) ripartiti tra le parti in base alla specializzazione nella ricerca e sviluppo o nello sfruttamento;
12. "specializzazione nella ricerca e sviluppo": ognuna delle parti svolge alcune attività di ricerca e sviluppo previste dal relativo accordo, concentrandosi su un settore distinto della ricerca e sviluppo; ciò esclude la possibilità che una parte svolga tutte le attività di ricerca e sviluppo mentre un'altra si limiti a finanziare queste attività o ne sfrutti i risultati;
13. "specializzazione nello sfruttamento": le parti si ripartiscono singoli compiti o si impongono reciprocamente limitazioni riguardo allo sfruttamento dei risultati ma ciascuna parte deve compiere alcune attività di sfruttamento dei risultati nel mercato interno. E' sufficiente che una sola parte sia responsabile della produzione dei prodotti contrattuali ma ciascuna delle parti deve svolgere alcune attività di distribuzione dei prodotti contrattuali nel mercato interno, ad esempio, in relazione a



taluni territori, clienti o ambiti di uso che le vengono assegnati. Ciò esclude la possibilità che una sola parte produca e distribuisca i prodotti oggetto del contratto sulla base di una licenza esclusiva concessa dalle altre parti;

14. “impresa concorrente”: un concorrente effettivo o potenziale,;
15. “concorrente effettivo”: un’impresa che fornisce prodotti, tecnologie o processi che possono essere migliorati, sostituiti o rimpiazzati dai prodotti o dai processi oggetto del contratto sul mercato geografico rilevante;
16. “concorrente potenziale”: un’impresa che, in assenza di un accordo di ricerca e sviluppo, nell’ipotesi di un modesto ma permanente incremento dei prezzi relativi, sarebbe disposta, in base a considerazioni realistiche e non a una semplice possibilità teorica, ad effettuare entro un periodo non superiore a tre anni gli investimenti supplementari o a sostenere altri costi di conversione necessari al fine di fornire prodotti, tecnologie o processi migliorabili o rimpiazzabili con i prodotti o processi oggetto del contratto sul mercato geografico rilevante;
17. “mercato rilevante dei prodotti o processi oggetto del contratto”: il mercato del prodotto e geografico rilevante cui appartengono i prodotti o processi oggetto del contratto.

## *Articolo 2*

### **Esenzione**

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, l’articolo 101, paragrafo 1, del trattato è dichiarato inapplicabile, a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, agli accordi conclusi tra due o più parti in merito alle modalità di svolgimento delle loro seguenti attività:
  - a) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o processi oggetto del contratto, nonché lo sfruttamento in comune dei relativi risultati,
  - b) lo sfruttamento in comune dei risultati della ricerca e dello sviluppo di prodotti o processi oggetto del contratto, effettuato in comune in base ad un accordo concluso anteriormente dalle stesse parti, o
  - c) la ricerca e lo sviluppo in comune di prodotti o processi oggetto del contratto, escluso lo sfruttamento in comune dei risultati.

L’esenzione si applica nella misura in cui tali accordi (in appresso “accordi di ricerca e sviluppo”) contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del trattato.

2. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche agli accordi di ricerca e sviluppo contenenti disposizioni relative alla cessione o alla concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale a una o più parti, a condizione che queste disposizioni non costituiscano l’oggetto principale di tali accordi ma siano direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione.

### *Articolo 3*

#### **Condizioni per l'esenzione**

1. L'esenzione di cui all'articolo 2 si applica nel rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
2. Prima di avviare l'attività di ricerca e sviluppo, le parti convengono di divulgare i loro diritti di proprietà intellettuale esistenti o pendenti nella misura in cui siano pertinenti per lo sfruttamento dei risultati compiuto dalle altre parti.
3. L'accordo di ricerca e sviluppo deve sancire che i risultati della ricerca e sviluppo in comune devono essere accessibili a tutte le parti ai fini di ulteriori ricerche o dello sfruttamento dei risultati suddetti. Gli istituti di ricerca, gli organismi accademici o le imprese che effettuino attività di ricerca e sviluppo a titolo di servizio commerciale, senza di norma partecipare allo sfruttamento dei risultati, possono tuttavia convenire di utilizzare i risultati della ricerca e dello sviluppo soltanto per effettuare ulteriori ricerche.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, qualora l'accordo di ricerca e sviluppo riguardi unicamente la ricerca e lo sviluppo in comune, esso deve stabilire che ognuna delle parti abbia accesso all'eventuale know-how preesistente delle altre parti se questo è indispensabile ai fini dello sfruttamento dei risultati.
5. Lo sfruttamento in comune può riguardare unicamente i risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale, o configuranti know-how, che siano indispensabili per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o l'applicazione dei processi oggetto del contratto.
6. Le imprese incaricate della fabbricazione dei prodotti contrattuali in forza di una specializzazione nello sfruttamento devono essere tenute a soddisfare le domande di fornitura delle altre parti, ad eccezione dei casi in cui l'accordo di ricerca e sviluppo si estenda anche alla distribuzione in comune ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, lettera a) o b).

### *Articolo 4*

#### **Soglia basata sulla quota di mercato e durata dell'esenzione**

1. Se le parti non sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica per l'intera durata dell'attività di ricerca e sviluppo. In caso di sfruttamento in comune dei risultati, l'esenzione continua ad applicarsi per un periodo di sette anni a decorrere dalla data in cui i prodotti o processi oggetto del contratto sono per la prima volta messi in commercio nel mercato interno.
2. Quando due o più parti sono imprese concorrenti, l'esenzione di cui all'articolo 2 si applica per il periodo di cui al paragrafo 1 solo se, al momento della conclusione dell'accordo di ricerca e sviluppo, la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non supera il 25% del mercato rilevante dei prodotti, delle tecnologie o dei processi migliorabili o rimpiazzabili con i prodotti o processi oggetto del contratto.

3. Alla fine del periodo di cui al paragrafo 1, l'esenzione continua ad applicarsi finché la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle parti non superi il 25% del mercato rilevante dei prodotti o processi oggetto del contratto.

#### *Articolo 5*

#### **Restrizioni fondamentali**

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica agli accordi di ricerca e sviluppo che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

- a) la limitazione della libertà delle parti di svolgere, indipendentemente o in cooperazione con terzi, attività di ricerca e sviluppo in un settore non connesso a quello cui si riferisce l'accordo di ricerca e sviluppo o, dopo il completamento dello stesso, nel settore cui esso si riferisce o in un settore connesso;
- b) la limitazione della produzione o delle vendite, ad eccezione:
  - della fissazione di obiettivi di produzione qualora lo sfruttamento in comune dei risultati includa la fabbricazione comune dei prodotti contrattuali, e
  - della fissazione di obiettivi di vendita qualora lo sfruttamento in comune dei risultati includa la distribuzione in comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza dei processi oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, lettere a) e b);
- c) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti contrattuali o concessione in licenza dei processi oggetto del contratto a terzi, ad eccezione della fissazione dei prezzi praticati nei confronti dei clienti diretti o della fissazione di diritti di licenza praticati nei confronti di licenziatari diretti qualora lo sfruttamento in comune dei risultati includa la distribuzione in comune dei prodotti contrattuali o la concessione comune in licenza dei processi oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 11, lettere a) e b);
- d) la restrizione relativa al territorio in cui, o ai clienti ai quali, le parti possono passivamente vendere i prodotti contrattuali o concedere in licenza processi oggetto del contratto;
- e) l'obbligo di non effettuare, o di limitare, le vendite attive di prodotti contrattuali o processi oggetto del contratto in territori o a clienti che non sono stati assegnati esclusivamente a una delle parti in forza di una specializzazione nello sfruttamento;
- f) l'obbligo di rifiutare di soddisfare la domanda di clienti nei rispettivi territori delle parti - o di clienti altrimenti ripartiti tra le parti in forza di una specializzazione nello sfruttamento - i quali intendano commercializzare i prodotti contrattuali in altri territori del mercato interno;

- g) l'obbligo di limitare la possibilità per gli utilizzatori o rivenditori di acquistare i prodotti contrattuali presso altri rivenditori nel mercato interno.

#### *Articolo 6*

#### **Restrizioni escluse**

L'esenzione di cui all'articolo 2 non si applica alle seguenti obbligazioni contenute in accordi di ricerca e sviluppo:

- a) il divieto di contestare, dopo il completamento dell'attività di ricerca e sviluppo, la validità di diritti di proprietà intellettuale detenuti dalle parti nel mercato interno e rilevanti per la realizzazione di tale attività o, dopo la scadenza dell'accordo di ricerca e sviluppo, la validità di diritti di proprietà intellettuale posseduti dalle parti nel mercato interno e intesi a tutelare i risultati della ricerca e sviluppo, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di ricerca e sviluppo cessi qualora una delle parti contesti la validità di detti diritti di proprietà intellettuale;
- b) l'obbligo di non concedere a terzi licenze per la fabbricazione dei prodotti contrattuali o per l'utilizzazione dei processi oggetto del contratto, ove lo sfruttamento compiuto da almeno una delle parti dei risultati dell'attività comune di ricerca e sviluppo non sia previsto o non abbia luogo nel mercato interno.

#### *Articolo 7*

#### **Applicazione della soglia basata sulla quota di mercato**

1. Ai fini dell'applicazione della soglia basata sulla quota di mercato di cui all'articolo 4, si applicano le seguenti norme:
  - a) la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili tali dati, la quota di mercato delle parti può essere determinata usando stime basate su altre informazioni di mercato attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;
  - b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;
  - c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri elencati all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a).
2. Se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25%, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 30%, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 25% è stata superata per la prima volta.

3. Se inizialmente la quota di mercato di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non è superiore al 25%, ma successivamente supera il 30%, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo all'anno in cui la soglia del 30 % è stata superata per la prima volta.
4. I benefici di cui ai paragrafi 2 e 3 possono essere cumulati evitando che il risultante periodo superi i due anni civili.

#### *Articolo 8*

##### **Periodo transitorio**

Il divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2010 che non rispondono alle condizioni di esenzione di cui al presente regolamento ma soddisfano quelle di cui al regolamento (CE) n. 2659/2000.

#### *Articolo 9*

##### **Periodo di validità**

Il presente regolamento entra in vigore il [...] 2011.

Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, [...].

*Per la Commissione*  
*Il Presidente*  
*José Manuel BARROSO*